



S.S. Gestione Funzioni Amm.ve Unificate Distrettuali
Responsabile: Dr. Pier Luigi VANNI

Sede legale: Via Venezia n. 6
15121 Alessandria (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Sigg.ri RESPONSABILI
RR.SS.AA. Accreditate
Territorio ASL AL
LORO SEDI

Sigg.ri DIRETTORI
Enti Gestori Istituzionali
C.I.S.S.A.C.A.
C.S.P. - C.I.S.A.
C.S.S. - A.S.C.A.
Servizio Sociale CASALE e VALENZA
LORO SEDI

E pc. Sigg.ri DIRETTORI Distretti
ACQUI T. - OVADA
NOVI L. - TORTONA
ALESSANDRIA - VALENZA
CASALE MONFERRATO
SEDE

Oggetto: Contratti di convenzione RR.SS.AA. per anziani
Non autosufficienti

Come noto i contratti di convenzione stipulati ai sensi della D.G.R. n. 25 - 12129/2009 e sm.i. con le strutture socio - sanitarie accreditate e con codesti spett.Li Enti per la residenzialità e semiresidenzialità di assistiti anziani non autosufficienti scadranno in data 31 dicembre p.v..

Considerata l'assenza, ad oggi, di specifiche indicazioni regionali relativamente all'adeguamento delle tariffe di cui alla D.G.R. n. 85 - 6287 del 02/08/2013 e schemi di contratto da utilizzare, e al fine di salvaguardare le attività socio-sanitarie integrate attualmente in atto, si comunica che è intenzione di quest'A.S.L. procedere al rinnovo dei contratti di cui trattasi a decorrere dal **1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.**

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e, in assenza di osservazioni da far pervenire al più presto, possibilmente entro 5 giorni dalla presente, s'informa che si procederà come sopra proposto.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o adempimento si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
S.S. FUNZIONI AMM.VE UNIFICATE DISTRETTUALI A.S.L. AL

Dr. Pier Luigi VANNI

RF



S.S. Gestione Funzioni Unificate Distrettuali
 Responsabile: Dr. Pier Luigi VANNI
 Responsabile procedimento: Rosaria FERRARA

Sede legale: Via Venezia n. 6
 15121 Alessandria(AL)
 Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Sig. RESPONSABILE
 Fondazione CASSA RISPARMIO
 C.so Leoniero n. 6
 15072 TORTONA

Sig. RESPONSABILE
 Residenza LISINO
 Strada Paghisano n. 3/1
 15072 TORTONA

Sig. DIRETTORE
 C.I.S.A.
 Via De Gasperi n. 1/2
 15072 TORTONA

Sig. DIRETTORI
 Programmazione Sanitaria
 E Coesione Sociale
 Regione PIEMONTE
 10122 TORINO

Al Distretto di
 NOVI L. - TORTONA

Oggetto: Determinazione n. 2019/1183 del 20/11/2019 –
 Convenzione Residenza L. LISINO - Strada Paghisano n. 3/1 –
 Tortona - aggiornamento

Si trasmette, in allegato, per quanto di competenza, copia della convenzione approvata con la determinazione 2019/1183 del 20/11/2019 avente per oggetto "contratti di convenzione tra gli Enti Gestori delle Funzioni Socio – Ass.li – Sanitari per anziani non autosufficienti dei diversi Distretti dell'ASL AL – aggiornamento per RSA Pio Istituto BRIZIO di Sale; L. LISINO di Tortona; Centro Polifunzionale – C.D.I. BORSALINO di Alessandria".

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o adempimento si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE S.S. FUNZIONI
 AMMINISTRATIVE UNIFICATE DISTRETTUALI
 Dr. Pier Luigi VANNI

RF

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA L'ASL AL, L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI CISA DI TORTONA E IL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO RESIDENZA SANITARIA INTEGRATA "LEANDRO LISINO" STRADA PAGHISANO N. 3/1 TORTONA (AL). PERIODO 02/07/2019-31/12/2019

TRA

- L'ASL AL con sede legale in Alessandria, Via Venezia n. 6, Partita IVA/Codice Fiscale 02190140067, legalmente rappresentata per delega dal Direttore del Distretto di Novi Ligure-Tortona, dott. Orazio Francesco BARRESI;
- L'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali CISA con sede in Tortona, Via Milazzo n. 1, Partita IVA/Codice Fiscale 01741580060, legalmente rappresentato dal Direttore dott. Corrado D'ANDREA;

E

- Il Presidio socio-sanitario denominato Residenza Sanitaria "Leandro Lisino" con sede in Strada Paghisano n. 3/1 - Tortona, di cui titolare dell'autorizzazione al funzionamento e responsabile della gestione è la Residenza Sanitaria Integrata Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona s.r.l, Codice Fiscale/Partita IVA 01947640064, con sede legale in Corso Leoniero n. 6 a Tortona, legalmente rappresentata dal rag. Vittorio PENSA;

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 e s.m.i., sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009 e s.m.i. attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- Il presidio socio-sanitario "Residenza Sanitaria Integrata Leandro Lisino" ubicato in Strada Paghisano n. 3/1 - Tortona (AL), è autorizzato al funzionamento in regime definitivo, sulla base dei provvedimenti ASL AL n. 2013/160 del 15/02/2013, n. 2014/517 dell'01/07/2014, n. 2017/390 del 15/06/2017, n. 2017/552 del 01/08/2017, n. 2017/664 del 09/10/2017 e n. 367 del 31/05/2019 per:
 - n. 60 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSA;
 - n. 20 posti letto di Nucleo Alzheimer Temporaneo (N.A.T) utilizzati per soggetti affetti da malattia di Alzheimer e/o patologie correlate ai sensi della DGR 29-29519 dell'1.3.2000;
 - n. 25 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RAA;
 - n. 20 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. - Disabili tipo B;
- Il predetto presidio socio-sanitario con provvedimento ASL AL n. 2013/160 rilasciato in data 15/02/2013, così come modificato per effetto dei provvedimenti n. 2014/517 del 01/07/2014, n. 2017/390 del 15/06/2017, n. 2017/552 del 01/08/2017 e n. 367 del 31/05/2019 risulta accreditato, tra l'altro, per i posti letto sottospecificati:
 - n. 60 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSA;
 - n. 20 posti letto di Nucleo Alzheimer Temporaneo (N.A.T) utilizzati per soggetti affetti da malattia di Alzheimer e/o patologie correlate ai sensi della DGR 29-29519 dell'1.3.2000;
- L'ASL AL intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- Il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali CISA di Tortona intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 e s.m.i., nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n. 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'A.S.L. AL e il CISA di Tortona si avvalgono del presidio socio-sanitario Residenza Sanitaria Integrata "Leandro Lisino" ubicato in Strada Paghisano n. 3/1 - Tortona (AL), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della tipologia di utenza "Anziani non autosufficienti", "Utenti affetti da malattia di Alzheimer e/o patologie correlate ai sensi della DGR 29-29519 dell'1.3.2000", o persone i cui bisogni sanitari ed assistenziali siano assimilabili ad anziani non autosufficienti ed utenti appartenenti alla fascia "B" ex D.G.R. n. 118/96 per il numero di posti che di volta in volta l'ASL e il Soggetto Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali vorranno utilizzare con le modalità definite negli articoli seguenti, nel limite consentito dal titolo autorizzativo e per prestazioni di intensità assistenziale: BASSA, MEDIO-BASSA, MEDIA, MEDIO-ALTA, ALTA, ALTA INCREMENTATA e NAT.
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico - secondo le previsioni normative - che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL AL ed il CISA di Tortona possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL AL ed il CISA di Tortona possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. Per le strutture per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i, la tariffa giornaliera, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune, è determinata dal Piano Tariffario regionale in vigore, in relazione alla fascia assistenziale e con suddivisione della compartecipazione al costo nella misura ivi stabilita. Le eventuali modifiche del Piano Tariffario troveranno immediata applicazione, senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
2. Per le altre tipologie di strutture socio-sanitarie, la tariffa, comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata per il seguente periodo 02/07/2019 – 31/12/2019 in:

fascia assistenziale	retta	Quota sanitaria	Quota utente/sociale
Bassa intensità	€ 71,56	€ 35,78	€ 35,78
Medio bassa intensità	€ 73,00	€ 36,50	€ 36,50
Media intensità	€ 77,36	€ 38,68	€ 38,68
Media incrementata	€ 88,00	€ 44,00	€ 44,00
Alta intensità	€ 95,73	€ 47,87	€ 47,87
Alta intensità incrementata	€ 104,44	€ 52,22	€ 52,22
N.A.T.	€ 109,66	€ 65,80	€ 43,86

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento ad eccezione che per quello che attiene al N.A.T. per il quale la Regione Piemonte con D.G.R. n. 10-6357 del 17/09/2013 e successiva D.G.R. n. 19-6893 del 18/12/2013, ha sospeso l'applicazione delle percentuali di suddivisione della retta come da D.P.C.M. 14/02/2001 e 29/11/2001 che prevedono una ripartizione fissata al 50% tra quota a carico SSR (quota sanitaria) e quota a carico dell'utente o integrata dall'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali (quota utente/comune) fino all'adozione del provvedimento di riordino delle prestazioni a favore delle persone affette dal morbo di Alzheimer confermando però per dette tipologie l'applicazione delle tariffe stabilite dalla citata D.G.R. n. 85-6287/2013.

3. Per le tipologie indicate al punto 2 l'ASL contraente è tenuta a corrispondere al presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista in:

fascia assistenziale	retta	Quota sanitaria
Bassa intensità	€ 71,56	€ 35,78
Medio bassa intensità	€ 73,00	€ 36,50
Media intensità	€ 77,36	€ 38,68
Media incrementata	€ 88,00	€ 44,00
Alta intensità	€ 95,73	€ 47,87
Alta intensità incrementata	€ 104,44	€ 52,22
N.A.T.	€ 109,66	€ 65,80

4. Per le tipologie indicate al punto 2 la quota tariffaria a carico dell'utente/comune che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente, è stabilita in:

fascia assistenziale	retta	Quota utente/sociale
Bassa intensità	€ 71,56	€ 35,78
Medio bassa intensità	€ 73,00	€ 36,50
Media intensità	€ 77,36	€ 38,68
Media incrementata	€ 88,00	€ 44,00
Alta intensità	€ 95,73	€ 47,87
Alta intensità incrementata	€ 104,44	€ 52,22
N.A.T.	€ 109,66	€ 43,86

5. I criteri di individuazione delle tariffe sopraindicate, come previsto nella D.G.R. n. 21-3331 del 23/05/2016, vengono determinati esclusivamente sulla base di un'analisi dei costi connessi all'erogazione della prestazione, senza procedere ad automatici adeguamenti all'indice di inflazione programmato atteso che, con il passare del tempo, l'evoluzione della tecnologia, o la diversa organizzazione strutturale e gestionale dell'offerta, possono comportare variazioni dei costi sia intermini di incrementi che di riduzioni. L'aggiornamento periodico delle tariffe per le strutture RR.SS.AA. per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. n. 45 - 4248 del 30/07/2012 è definito dalla Regione Piemonte.
6. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e semiresidenziale pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'ASL, alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
7. Il costo dei servizi aggiuntivi, di cui al punto 7 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 45-4248/2012 e s.m.i, ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'ASL di competenza territoriale e si può applicare ai soli utenti senza integrazione dell'Ente Gestori delle funzioni socio assistenziali; dovrà, inoltre, essere mensilmente fatturato con indicazione analitica.
8. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.09.2009, n. 25 - 12129 e s.m.i per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando al precedente punto 5.
9. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.09.2009, n. 25-12129 e s.m.i, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25 - 12129/2009 d'anzì richiamata.
10. Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.
11. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25 - 12129/2009 e s.m.i, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto,

l'inserimento dell'utente avviene – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall'A.S.L. e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C.C..

12. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile - amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. (schema riportante i nominativi degli ospiti suddivisi per Distretto di inserimento e per tipologia di retta, le giornate di presenza giornaliera e gli importi addebitati) e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali. La fattura mensile, relativa alla quota sanitaria, dovrà essere inviata all'ASL AL come da disposto del D.Lgs. n. 66/2014 in formato elettronico e per tramite del "sistema di interscambio" gestito da SOGEI - codice univoco Ufficio, necessario per la fatturazione elettronica: **UFTI6P**; la documentazione contabile - amministrativa, se non allegata al documento elettronico dovrà essere inviata all'ASL AL - Coordinamento Distrettuale assistenza residenziale - anche a mezzo fax o posta elettronica, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di competenza.
13. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
14. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. AL e del CISA di Tortona circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
- 1.bis Il Presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e Semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con le informazioni di livello regionale.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. AL e al CISA di Tortona e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.
L'A.S.L. AL e il CISA di Tortona, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I. (Piano Assistenziale Individuale).
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. AL ed il CISA di Tortona, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. AL ed al CISA di Tortona e più in particolare a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. AL e, per i casi previsti, del CISA di Tortona; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. AL ed al CISA di Tortona.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico da definirsi in relazione al carico assistenziale derivante.
6. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, sono regolate dalle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i.
7. L'assistenza protesica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i.
8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.
Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 e s.m.i., in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. AL ed il CISA di Tortona confermano il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009 e s.m.i., definito con il presidio ai sensi della deliberazione n. 2010/640 del 17/5/2010.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. AL ed il CISA di Tortona, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL AL ed il CISA di Tortona, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. AL di concerto con il CISA di Tortona; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto decorre dal 02/07/2019 e avrà durata sino al 31/12/2019 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11

Adempimenti

1. Gli Enti presentano al momento della sottoscrizione autocertificazione relativa al documento unico di regolarità contributiva, di cui alla Legge 22/11/2002 n. 266 e dell'art. 90, c. 9, del D.Lgs. n. 81 del 9/08/2008 e s.m.i., che l'ASL successivamente provvederà a controllare nei modi previsti. Il Legale Rappresentante dell'Ente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Art. 12

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data TORTONA, 07/10/2019

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE SANITARIO
RESIDENZA SANITARIA INTEGRATA
"LEONARDO LISINO"
Rag. Victoriano RENSA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO NOVI LIGURE
TORTONA DELL' ASLAL
Dott. Claudio Francesco BARRETTI

IL DIRETTORE DEL C.I.S.A.
Dott. Corrado D'ANDREA





S.S. Gestione Funzioni Unificate Distrettuali
Responsabile: Dr. Annamaria MILANESE
Responsabile procedimento: Rosaria FERRARA

Sede legale: Via Venezia n. 6
15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Sig. RESPONSABILE
Residenza Leandro LISINO
Strada Paghisano n. 3/1
15072 TORTONA

Sig. DIRETTORE
C.I.S.A.
Via De Gasperi n. 1/b
15072 TORTONA

Sigg. DIRETTORI
Programmazione Sanitaria e Coesione Sociale
Regione PIEMONTE
10128 TORINO

Sig. DIRETTORE
Distretto di
NOVI LIGURE - TORTONA

Oggetto: Trasmissione convenzione approvata con determinazione
n. 43 del 13/01/2021 – **RAF DISABILI TIPO B) LISINO**

Si trasmette, in allegato, per quanto di competenza, copia della convenzione stipulata per il periodo gennaio 2020 – dicembre 2021, approvata con la determinazione n. 43 del 13/01/2021 avente per oggetto: "Contratti di convenzione gli Enti Gestori delle funzioni socio – assistenziali – sanitarie per disabili dei diversi Distretti dell'ASL AL – prima tranche".

Al fine di poter rispettare i tempi previsti per la liquidazione e successivo pagamento delle prestazioni rese (quota sanitaria della retta) si chiede, cortesemente, di voler trasmettere, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di competenza, così come previsto dall'art. 5 del contratto sottoscritto, la documentazione contabile – amministrativa del caso (prospetto elenco assistiti convenzionati con dettaglio giornate di presenza) comunicando nel contempo gli estremi delle note contabili inviate in formato elettronico sul sistema di interscambio.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o adempimento si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE S.S. F.A.U.D.
Dr. Annamaria MILANESE

RF

Ufficio Assistenza Residenziale ASL AL –
tel. 0144777780 – fax 0144777782 –
tel. 0131307516 – fax 0131307574
e – mail: rferrara@aslal.it; assistenza residenziale@aslal.it;

www.aslal.it

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA L'ASL AL, L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI "C.I.S.A." DI TORTONA E IL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO RESIDENZA SANITARIA "LEANDRO LISINO" STRADA PAGHISANO N. 3/1 TORTONA (AL) - ANNO 2020/2021.

TRA

L'ASL AL con sede legale in Alessandria, Via Venezia n. 6, Partita IVA/Codice Fiscale 02190140067, legalmente rappresentata dal Direttore del Distretto di Novi Ligure-Tortona, Dr. Orazio Francesco BARRESI;

L'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali "C.I.S.A." con sede in Tortona, Via Milazzo n. 1 - Partita IVA/Codice Fiscale: 01741580060 legalmente rappresentato dal Direttore, Dr.ssa Maria Teresa ZAMBOSCO;

E

Il Presidio socio-sanitario denominato Residenza Sanitaria "Leandro Lisino" con sede in Strada Paghisano n. 3/1 - Tortona, di cui titolare dell'autorizzazione al funzionamento e responsabile della gestione è la Residenza Sanitaria Integrata Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona s.r.l, Codice Fiscale/Partita IVA 01947640064, con sede legale in Corso Leoniero n. 6 a Tortona, legalmente rappresentata dal rag. Vittorio Pensa;

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 e s.m.i., sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009 e s.m.i., attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- Il presidio socio-sanitario "Residenza Sanitaria Leandro Lisino" ubicato in Strada Paghisano n. 3/1 - Tortona (AL), sulla base dei provvedimenti n. 2014/517 rilasciato in data 01/07/2014 e n. 2017/390 rilasciato in data 15/06/2017 ed emessi dal Direttore Generale ASL AL, è autorizzato al funzionamento in regime definitivo e accreditato per:
 - n. 20 posti letto residenziali con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. - DISABILI DI TIPO B;
- L'ASL AL intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- Il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali CISA di Tortona intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. n. 25 - 12129 del 14.9.2009 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2



Oggetto

1. L'ASL AL e il C.I.S.A. si avvalgono del presidio socio-sanitario "Residenza Sanitaria Leandro Lisino", nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria a favore della tipologia di utenza "DISABILI" per i seguenti posti:

- per n. 20 posti letto residenziali con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. - DISABILI di tipo B;
- 2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
- 3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere un centro di responsabilità, affidato ad un medico secondo le previsioni normative che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL AL ed il CISA di Tortona possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL AL ed il CISA di Tortona possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni di utente inserito, il P.A.I./P.E.I., in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto residenziali accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Comuni) è fissata per il seguente periodo 01/01/2020 - 31/12/2021 in:

- livello assistenziale di intensità base:

€/die 100,60 di cui 50% a carico sanità e 50% a carico socio-assistenziale, per disabili, purché siano rispettati i parametri gestionali indicati nella D.G.R. n. 230 - 23699/97.

- livello assistenziale di intensità media:

€/die 115,69 di cui 60% a carico sanità 40% a carico socio-assistenziale, per disabili, purché siano rispettati i parametri gestionali indicati nella D.G.R. n. 230 - 23699/97.

- livello assistenziale di intensità alta:

€/die 130,78 di cui 70% a carico sanità 30% a carico socio-assistenziale, per disabili, purché siano rispettati i parametri gestionali indicati nella D.G.R. n. 230 - 23699/97

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale vigente.

2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista:

- €/die omnicomprensiva 50,30 livello assistenziale di intensità base;
- €/die omnicomprensiva 69,41 livello assistenziale di intensità media;
- €/die omnicomprensiva 91,55 livello assistenziale di intensità alta.

Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi.

3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

- €/die omnicomprensiva 50,30 livello assistenziale di intensità base;
- €/die omnicomprensiva 46,28 livello assistenziale di intensità media;
- €/die omnicomprensiva 39,23 livello assistenziale di intensità alta.

Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Detta quota è da riscuotersi a cura del Presidio.

4. Gli incrementi contrattuali e/o gli aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione/Territorio previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali dei servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalla struttura, qualora non incluse nella tariffa residenziale e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelli indicati dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta



del presidio. Nel caso l'assistito decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto definito al precedente punto 4.

7. Il presidio è, altresì, tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25 -12129/2009 d'anziché richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. AL nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25 - 12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01/2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti.

In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio individuato dall'ASL AL e dal C.I.S.A di Tortona in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza.

Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C.C.

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture e la documentazione contabile amministrativa dovrà essere trasmessa all'A.S.L. e, nei casi necessari, al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 192 del 9.11.2012 che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. AL e, nei casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. AL e del CISA di Tortona circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1.bis Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con le informazioni di livello regionale.

2. Le variazioni del grado di intensità assistenziale dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. AL e al CISA di Tortona e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.
L'A.S.L. AL e il CISA di Tortona, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.E.I. (Piano Educativo Individuale).
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. AL ed il CISA di Tortona, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà dare immediata comunicazione all'A.S.L. AL ed al C.I.S.A di Tortona e più in particolare relativamente ai presidi per persone con disabilità per quello che attiene alle assenze dell'assistito la tariffa riconosciuta è:
- retta intera fino a 5 giorni consecutivi di assenza;
 - dal 6° al 40° giorno consecutivo di assenza la quota sanitaria della retta viene ridotta al 50% e la quota sociale rimane invariata (100%)
 - oltre il 40° giorno consecutivo di assenza il caso dovrà essere opportunamente rivalutato dall'U.M.V.D.
- Solo in casi eccezionali e per gravi motivi l'Unità valutativa in accordo con il presidio, può definire il mantenimento del posto garantendo il pagamento della tariffa nella misura del 45% da suddividersi al 50% tra l'A.S.L. e l'Ente Gestore competente territorialmente.
5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto Gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico da definirsi in relazione al carico assistenziale derivante.
6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista al comma 4) della Voce "Altre attività sanitarie", di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. 17-15226 del 30.3.2005 o della normativa di riferimento delle altre tipologie di utenza.
7. L'assistenza farmaceutica è garantita dall'ASL AL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale.
- Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dall'A.S.L. AL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate nel P.E.I., i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell'utente.
- Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del M.M.G., fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. a cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.
8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura.
- Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 e s.m.i., in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. AL ed il CISA di Tortona s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009 e s.m.i.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. AL ed il CISA di Tortona, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL AL ed il CISA di Tortona, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. AL di concerto con il CISA di Tortona; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata sino al 31/12/2021 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11

Spese di contratto



1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo se dovuta, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Tortona, 31/3/2020

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PRESIDIO
Residenza Sanitaria "LEANDRO LISINO"

Rag. Vittorio PENSA

IL DIRETTORE DISTRETTO NOVI L.-TORTONA

Dott. Orazio Francesco BARRESI

IL DIRETTORE ENTE GESTORE C.I.S.A.

Dr.ssa Maria Teresa ZAMBOSCO





